Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 luglio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 aprile 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1967
registro n. 60 Difesa, foglio n. 192

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA DI BRONZO

BRIOSCHI Felice Giovan Battista di Gerolamo, classe 1925, da Morbegno (Sondrio). — Partigiano già distintosi per elevato rendimento, senso del dovere e sprezzo del pericolo, nel corso di un'azione contro un'autocolonna nemica, attaccava da vicino due autocarri riuscendo con tale ardito diversivo a salvare dall'annientamento una pattuglia partigiana già circondata. — Mazzo (Valtellina), 25 marzo 1945.

CANTI Bartolo Giovanni Maria di Pietro, classe 1923, da Corteno Golgi (Brescia). — Partigiano già distintosi in numerose azioni, nel corso di un attacco ad una poderosa colonna corazzata avversaria contribuiva con il fuoco della sua arma automatica a tenere in iscacco per parecchio tempo il nemico sino a quando era costretto a desistere dalla lotta perchè gravemente ferito, validamente contribuendo all'esito vittorioso dell'azione. — Monno - Strada statale 42 - 1° maggio 1945.

FOINI Luigi fu Emilio, classe 1913, da Milano. — Entrato tra i primi nel movimento di resistenza, partecipava a numerose azioni riportando ferite e distinguendosi per spirito combattivo e generosità. Catturato e torturato non profferiva parola che potesse nuocere alla organizzazione, venendo infine deportato in campo di concentramento. — Lombardia - Mauthausen (Germania), settembre 1943-maggio 1945.

MAGLIANO Angelo Carlo fu Nicola, classe 1919, da Genova — Partecipava volontariamente — in una importante organizzazione partigiana — alla lotta di resistenza con compiti di capo servizio stampa e organizzatore collegamenti con l'estero. Varcava più volte la frontiera per effettuare delicatissime missioni, affrontandone i rischi con fredda determinaione ed alta capacità organizzativa. — Arrestato, riusciva a sfuggire al nemico, riprendendo immediatamente il suo posto e dando valido contributo alla lotta fino ai giorni dell'insurrezione. — Italia del Nord, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

MARMONTI Luigi Renato di Emilio, classe 1922, da Verbania (Novara). — Partigiano già distintosi in precedenti azioni, partecipava al comando di una squadra all'assalto di un munito presidio nemico. Ferito, rifiutava di abbandonare la lotta guidando i propri uomini fino alla vittoriosa conclusione della azione. — Cannobio (Novara), 2 settembre 1944.

MARTINOTTI Gianfranco di Antonio, classe 1921, da Stradella (Pavia). — Alla testa di un reparto straniero ribellatosi ai nazisti ed unitosi alle formazioni partigiane, veniva duramente attaccato da preponderanti forze nemiche. Gravemente ferito alla spina dorsale, continuava nell'àspra lotta incitando a piena voce i suoi commilitoni finchè si accasciava privo di forze. — Ganaghello, 22 aprile 1945.

MASCHERPA Siro di Francesco, classe 1902, da Milano. — Valoroso organizzatore e comandante partigiano partecipava a numerose azioni dimostrando tempra e capacità non comuni. Nel corso di una di esse, lanciatosi all'assalto di un posto di blocco in condizione di forte inferiorità numerica, trascinava con l'esempio i dipendenti riuscendo a catturare l'intero presidio. Contrattaccato da sopraggiunte forze avversarie, disarmava con ardita azione personale il comandante nemico, riuscendo così ad assicurare il ripiegamento dei suoi uomini, compresi i feriti. — Milano, 5 ottobre-13 novembre 1944.

MILANESI Edoardo di Luigi, classe 1926, da Pontebba (Udine). — Porta-fucile mitragliatore di un reparto di partigiani, per sventare i tentativi avversari di occupare una importante posizione dominante l'intero schieramento partigiano, con ardita iniziativa si portava alla testa di pochi uomini in luogo molto esposto e battendo le posizioni avversarie con la sua arma per sette ore consecutive, riusciva ad impedire al nemico ogni movimento, contribuendo in maniera determinante a farlo desistere dall'azione. — Mortirolo, 22 febbraio 1945.

MURELLI Angelo fu Gaetano, classe 1922, di Vidigulfo (Pavia). — Al comando di pochi partigiani, si lanciava all'attacco di un agguerrito reparto nemico, sostenendo a lungo l'impari lotta. Accerchiato, riusciva con audace azione personale ad aprirsi un varco e portare in salvo tutti i suoi commilitoni. — Colombato di Montecalvo Versiggia, 1° gennaio 1945.

PISANI Alessandro fu Paolo, classe 1925, da Golferenzo (Pavia). — Partecipava tenacemente alla lotta partigiana affrontandone con spirito eroico le difficili prove e i pericoli. Nel corso di numerosi combattimenti dava ripetute dimostrazioni di valore, audacia e determinazione restando ferito per ben tre volte. — Zona Oltrepò Pavese, dicembre 1944-febbraio 1945.

SONCINI Giovanni di Francesco, classe 1918, da Parma. — Comandante di pattuglia partigiana inviata sul rovescio di preponderanti forze nemiche, attaccava risolutamente l'avversario infliggendogli notevoli perdite. Contrattaccato, ripiegava momentaneamente su altre posizioni da dove muoveva nuovamente all'assalto, contribuendo validamente a respingere l'avversario con sanguinose perdite. — Zona di Monastero S. Liberato (Ascoli Piceno), 22 marzo 1944.

(6369)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1967, n. **512.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — REALE — PRETI — SCALFARO — ANDREOTTI — TOLLOY — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

Considerato che le violazioni alle leggi doganali pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi Paesi;

Convinti che la lotta contro tali violazioni può essere più efficacemente realizzata con la cooperazione fra le due Amministrazioni doganali;

Tenuta presente la raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla mutua assistenza amministrativa;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si presteranno mutua assistenza, nei modi e alle condizioni previste dal presente Accordo, allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle disposizioni doganali dei loro Paesi.

Articolo 2.

Ai fini del presente Accordo si intendono:

a) per « disposizioni doganali » - l'insieme delle norme legali e regolamentari applicabili all'importazione, alla esportazione, al transito e ai depositi doganali di merci, ovvero alla introduzione ed all'uscita dei mezzi di pagamento, sia che riguardino la riscossione dei dazi e degli altri diritti doganali sia che si riferiscano alle misure di proibizione, di restrizione e di controllo;

b) per « Amministrazioni doganali » - le Amministrazioni competenti ad applicare le disposizioni previste al precedente punto *a*).

Articolo 3.

Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si impegnano a stabilire una stretta collaborazione fra gli uffici doganali posti alla frontiera comune, realizzando a tal fine:

a) speciali intese per armonizzare le attribuzioni e l'orario di lavoro dei rispettivi uffici;

b) adeguate misure, di carattere amministrativo, atte a facilitare il passaggio della frontiera comune, specie per quanto concerne le formalità del controllo doganale;

c) una mutua assistenza per conseguire un più semplice e rapido svolgimento del controllo doganale sui viaggiatori e sulle merci e per impedire che persone, merci ed altri beni possano essere sottratti al controllo dei rispettivi servizi doganali.

Articolo 4.

1. — L'Amministrazione doganale di ciascuna delle due Parti Contraenti eserciterà, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte, per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione del proprio servizio:

a) sui movimenti e più particolarmente sull'entrata e l'uscita dal proprio territorio di persone sospettate di commettere abitualmente o saltuariamente infrazioni alle disposizioni doganali dell'altra Parte Contraente;

b) sul movimento delle merci e dei mezzi valutari che l'altra Parte Contraente abbia segnalato come formanti oggetto di un importante traffico verso il suo territorio in violazione alle proprie disposizioni doganali;

c) sui veicoli, sui natanti e sugli aeromobili sospetti di essere utilizzati per contrabbando.

2. — Al fine di assicurare la tutela degli interessi doganali e fiscali dei rispettivi Paesi, ciascuna delle due Amministrazioni doganali si adopererà soprattutto per evitare che le merci esportate dal proprio territorio formino oggetto di contrabbando a danno dell'altra Parte Contraente.

Una particolare vigilanza sarà operata, a richiesta, sull'esportazione di quei prodotti che nel territorio dell'altra Parte Contraente sono gravati da specifici ed elevati oneri fiscali.

Articolo 5.

1. — Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si scambieranno, di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le informazioni di cui dispongono, in rapporto:

a) alle azioni accertate o programmate che abbiano o che si suppone possano avere il carattere di infrazione alle disposizioni doganali dell'altra Parte Contraente;

b) ai nuovi mezzi e metodi di contrabbando;

c) alle categorie di merci note come costituenti oggetto di infrazione alle disposizioni doganali;

d) ai veicoli, ai natanti ed agli aeromobili che si presume vengano utilizzati a scopo di contrabbando.

2. — Quando le suddette informazioni vengano desunte dai documenti doganali relativi a scambi di merci tra i due Paesi, effettuati in violazione alle disposizioni doganali, saranno trasmesse anche, se necessario, le copie dei documenti stessi.

Articolo 6.

1. — Le informazioni e la documentazione di cui al precedente articolo 5 sono considerate di carattere riservato e devono essere scambiate solo fra gli Organi appositamente designati dalle rispettive Amministrazioni doganali. Esse possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente Accordo.

2. — Le Amministrazioni doganali possono astenersi dal fornire le suddette informazioni e documentazioni per motivi inerenti alla tutela della sovranità e sicurezza nazionale.

Articolo 7.

Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti possono utilizzare, nei procedimenti di giudizio, le informazioni ed i documenti ottenuti in conformità dei precedenti articoli 5 e 6, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni nazionalli.

Articolo 8.

Le modalità di pratica attuazione del presente Accordo saranno stabilite, con particolari intese, fra le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti.

Articolo 9.

Le disposizioni del presente Accordo si applicano nel territorio doganale della Repubblica Italiana ed in quello della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Articolo 10.

Il presente Accordo sarà ratificato ed i relativi strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di avere effetto tre mesi dopo la sua denunzia da parte di una delle due Parti Contraenti.

Fatto a Belgrado il 10 novembre 1965, in doppio originale nelle lingue italiana e serbo-croata, i cui testi sono conformi e fanno ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Bernardo MATTARELLA

Per il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia
Nikolu DZUVEROVIC

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 7 luglio 1967, n. 513.

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, concernente ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — TAVIANI — PIERACCINI — RESTIVO — MANCINI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 7 luglio 1967, n. 514.

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — RESTIVO — PIERACCINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 515.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 102, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Diritto ed economia delle organizzazioni internazionali annessa alla Facoltà di giurisprudenza.

Scuola di specializzazione in Diritto ed economia delle organizzazioni internazionali

Art. 103. — E' istituita, presso la Facoltà di giurisprudenza, la Scuola di specializzazione in diritto ed economia delle organizzazioni internazionali. Essa ha lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacità tecnica nel campo delle attività giuridiche ed economiche internazionali.

Art. 104. — La Scuola ha la durata di due anni.

Art. 105. — Le materie di insegnamento, che comprendono corsi teorici e seminari, sono le seguenti:

1° Anno:

Corsi:

1) Storia dell'organizzazione internazionale;
2) Diritto delle organizzazioni internazionali;
3) L'O.N.U. e le organizzazioni internazionali specializzate;
4) Economia internazionale e sviluppo economico;
5) Teoria del commercio internazionale e tecnica degli scambi;
6) Problemi di politica monetaria e di tecnica bancaria internazionale.

Seminari:

1) Terminologia economico-giuridica delle organizzazioni internazionali;

2) Lineamenti di storia civile ed economica d'Europa;
3) Problemi dello sviluppo regionale;
4) La cooperazione economica dell'Europa orientale;
5) Le organizzazioni latino-americane di cooperazione economica;
6) L'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo;
7) Le organizzazioni africane di cooperazione economica.

2° Anno:

Corsi:

1) Sistema e funzionamento delle organizzazioni europee di integrazione economica;
2) Politica economica europea (commerciale, monetaria e finanziaria);
3) Economia e politica industriale europea;
4) La disciplina della concorrenza nel Mercato Comune Europeo;
5) L'integrazione europea nel campo agricolo;
6) L'integrazione europea nel campo sociale e del lavoro.

Seminari:

1) Lineamenti di diritto costituzionale degli Stati membri delle Comunità europee;
2) Elementi di diritto privato comparato europeo;
3) La tutela dei diritti dell'uomo nell'ambito del Consiglio d'Europa;
4) Problemi di diritto tributario europeo;
5) Politica ed economia dei trasporti europei;
6) Politica e diritto dell'energia in Europa.

Per ciascun anno gli allievi sono tenuti a seguire tutti i corsi previsti ed almeno tre seminari a scelta.

Art. 106. — Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico dal rettore dell'Università, sentito il direttore della Scuola.

Art. 107. — Il Consiglio della Scuola è costituito dai professori che vi tengono i corsi di insegnamento prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 108. — Il direttore della Scuola è nominato dal rettore, su proposta della Facoltà di giurisprudenza, fra i professori di ruolo dell'Università.

Art. 109. — Alla Scuola sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza, in Economia e commercio o in Scienze politiche. Sono ammessi altresì gli studenti stranieri in possesso di titolo equipollente.

Art. 110. — Il numero massimo degli allievi che possono essere annualmente accolti nella Scuola è fissato anno per anno dal Consiglio della Scuola, in rapporto alle possibilità didattiche dei vari istituti presso i quali gli allievi debbono seguire i seminari.

Del pari può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni e qualora questo numero non venga raggiunto il direttore ha la facoltà di non iniziare i corsi. Ma se questi verranno iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti.

Art. 111. — La domanda di ammissione alla Scuola è diretta al rettore dell'Università e deve essere corredata di un certificato di laurea con l'indicazione dei voti conseguiti in tutti gli esami speciali ed in quello di laurea.

Art. 112. — Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi, secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, nonchè la tassa di diploma nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.

Art. 113. — Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi devono avere superato tutti gli esami di profitto sulle materie della Scuola. Dovranno inoltre avere pagato tutte le tasse, soprattasse e contributi.

Art. 114. — Le Commissioni per gli esami speciali sono composte di tre membri e quelle di diploma di cinque membri scelti fra gli insegnanti della Scuola e nominati dal direttore.

Art. 115. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta su un argomento scelto dal candidato ed approvato dal Consiglio della Scuola.

Art. 116. — A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato un diploma di specializzazione in diritto ed economia delle organizzazioni internazionali

Art. 117. — Indipendentemente dall'esame di diploma può essere rilasciato un attestato di frequenza a quanti avranno effettivamente partecipato alle lezioni e ai seminari della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 7. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1967, n. **516**.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Lega del Filo d'Oro », con sede in S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila), ed autorizzazione alla medesima ad accettare una donazione.

N. 516. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Lega del Filo d'Oro », con sede in S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. La Associazione predetta è, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dal sig. Aldo Valcavi con atto pubblico 27 gennaio 1966, n. rep. 2959/270 a rogito del notaio dott. Giuseppe Rotondano, consistente in un appezzamento di terreno di complessive ha. 2.95.89 con incluso un fabbricato colonico a due piani, sito in Osimo, località « Linguetta », distinto in catasto alla Sezione H, fol. XII, particelle numeri 27-*b*, 28-*b* e 60-*b*.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 8. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Chieti, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Stumpo dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Speciale dott. Gioacchino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Larizza ing. princ. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Ceriati rag. Marco, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Caputo dott. Giacomo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Aceto Costantino, Biselli Giuseppina, Sciarretta Quintino, La Torre Rocco, Scastiglia Ennio, Bevilacqua Licio e Fumarola Gianfranco, rappresentanti dei lavoratori;

Maurizio cav. uff. Angelo, Marcantonio Coriolano, De Giorgio Carlo e Gambini avv. Cesare Maria, rappresentanti dei datori di lavoro;

Falcone Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1967
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 309

(6827)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Padova, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Dalla Montà dott. Renzo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Tamborino dott. Antonio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Bortignon geom. Nevio, rappresentante del Genio civile;

Voltan cav. uff. Guerrino, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Della Barba dott. Angelo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Miotto Isacco, Barichello Francesco, Gallo Natale, Borin Angelo, Meneghini Vittorio, Baldin Raffaello e Destro Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Roberti cav. Roberto, Franchin per. agr. Alfredo, Pirillo dott. Giantullio e Chiabrera dott. Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

Meneghetti Gioacchino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

p. *Il Ministro*: Martoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1967
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 319

(6832)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1967.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 19 aprile 1967;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 19 maggio 1967;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 25 novembre 1966:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 giugno 1967)	25 giugno 1967	24 dicembre 1967
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 giugno 1967)	9 giugno 1967	8 dicembre 1967
3. Caffè crudo in grani, per essere decaffeinato (con validità fino al 3 giugno 1967)	4 giugno 1967	3 dicembre 1967
4. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 giugno 1967)	28 giugno 1967	27 dicembre 1967
5. Carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1967)	25 giugno 1967	24 dicembre 1967
6. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 giugno 1967)	16 giugno 1967	15 dicembre 1967
7. Fili, lastre, nastri di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 giugno 1967)	19 giugno 1967	18 dicembre 1967
8. Glucosio, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1967)	25 giugno 1967	24 dicembre 1967
9. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1967)	1° luglio 1967	31 dicembre 1967
10. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 30 giugno 1967)	1° luglio 1967	31 dicembre 1967
11. Massa di cacao (cacao macinato « Liquor »), per l'estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 giugno 1967)	19 giugno 1967	18 dicembre 1967
12. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 30 giugno 1967)	1° luglio 1967	31 dicembre 1967
13. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 giugno 1967)	25 giugno 1967	24 dicembre 1967
14. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 24 giugno 1967)	25 giugno 1967	24 dicembre 1967
15. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1967)	17 giugno 1967	16 dicembre 1967
16. Tessuti di cotone, incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1967.	1° luglio 1967	31 dicembre 1967

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(7277)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1967.

Autorizzazione ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.Sv.E.I.Mer.), all'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed al Credito industriale Sardo (C.I.S.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto in particolare, l'art. 18, primo comma, della citata legge n. 717, il quale prevede che alla concessione dei mutui a tasso agevolato, contemplati nella prima parte dello stesso articolo, provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa alle agevolazioni nei comprensori di sviluppo turistico, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) nella seduta del 1° agosto 1966;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 1966, con il quale sono stati designati gli Istituti di credito per la concessione dei finanziamenti di cui al su citato articolo 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero di cui all'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, oltre gli Istituti ed aziende di credito indicati nel decreto ministeriale n. 514477/78 del 9 agosto 1966, anche l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.Sv.E.I.Mer.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale Sardo (C.I.S.).

Art. 2.

La durata massima delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dai tre Istituti di cui al precedente articolo, non potrà superare, giusta determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 20 gennaio 1967, i quindici anni per i finanziamenti relativi a nuovi impianti e i dieci anni per quelli afferenti ad ampliamenti ed ammodernamenti di impianti esistenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1967

Il Ministro: COLOMBO

(6859)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per la Liguria per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato, o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5828 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera 10 aprile 1967, n. 5758, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova, ha comunicato che la locale Camera confederale del lavoro ha designato quale membro della predetta Commissione regionale, in rappresentanza della stessa C.G.I.L. il sig. Renato Vigo, in sostituzione del sig. Giacomo Alessandria, dimissionario;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Renato Vigo, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla C.G.I.L. è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria, in sostituzione del sig. Giacomo Alessandria, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

(6951)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 dicembre

1966, relativo alla sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione della Calabria;

Vista la nota n. 1355 del 29 maggio 1967 con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che il dottor Salvatore Frasca è stato nominato presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza, in sostituzione del comm. Vincenzo Carmagnola;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria il comm. Vincenzo Carmagnola con il dott. Salvatore Frasca;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Salvatore Frasca è chiamato a far parte, quale presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza, del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria, in sostituzione del comm. Vincenzo Carmagnola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(6824)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1938, n. 771, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Foggia », ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ha approvato il vigente statuto e 18 luglio 1964, n. 724, che lo ha modificato all'art. 8;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1967, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la lettera 31 maggio 1967, con la quale il Banco di Napoli ha designato, quale proprio rappresentante, nel predetto Consiglio il dott.Francesco De Robertis, in sostituzione del rag. Cosimo Zaccaria, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Francesco De Robertis è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, in rappresentanza del Banco di Napoli, in sostituzione del rag. Cosimo Zaccaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(6950)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1967.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17 primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'articolo 10, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori.

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale percentualista di alberghi, pensioni e locande non di stagione di Roma e provincia, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per i lavoratori con mansioni non impiegatizie dipendenti da piccoli alberghi, pensioni e locande e di cui all'art. 29 del contratto collettivo di lavoro per la provincia di Roma 1° luglio 1962, nei quali il salario funzionale e la percentuale di servizio sono sostituiti con una retribuzione mensile fissa, i contributi dovuti saranno

calcolati sulle retribuzioni reali pagate in contanti aumentate del valore delle prestazioni in natura stabilite dal decreto ministeriale in vigore alla data in cui ha luogo l'effettivo godimento delle prestazioni stesse.

Art. 3.

Per i lavoratori dipendenti da esercizi della Provincia saranno applicate le retribuzioni medie di cui alla allegata tabella, ridotta del 10 %.

Art. 4.

Il presente decreto ha applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1967

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da alberghi, pensioni e locande non di stagione di Roma e provincia

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ESERCIZI			
	Alberghi di lusso	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria pensioni 1ª categoria	Alberghi 3ª, 4ª categoria, pensioni 2ª, 3ª categoria e locande
1. *A* — Primo portiere, primo capo cameriere (primo maître), capo cuoco . .	132.000	113.000	95.000	80.000
B — Prima governante, prima guardarobiera consegnataria . . .	98.000	86.000	73.000	70.000
2. — Portiere unico, capo cameriere unico (maître unico), secondo capo cameriere (secondo maître), sotto capo cuoco, capo operaio con funzioni di assistenza e di coordinamento dei lavori di tutte le specialità .	114.000	101.000	85.500	72.000
3. *A* — Portiere di notte negli alberghi di lusso e di prima categoria con almeno 200 letti, primo barman, barman unico negli alberghi di lusso, terzo capo cameriere (terzo maître) secondo portiere sostituto del primo (uno per azienda)	109.000	96.500	83.000	70.000
B — Governante unica, seconda governante sostituta della prima (una per azienda); capo guardarobiera unica consegnataria .	86.000	78.000	69.500	63.000
4. *A* — Secondo portiere, chef de rang, cameriere specializzato (chef ai vini, trinciatore, barman), chef ai piani, capo cantiniere o unico, capo dispensiere o unico, capo caffettiere o unico, capo operaio, cuoco capo partita, turnante di cucina, portiere di notte, capo lavandaio, cuoco unico, operaio con più mansioni, capo giardiniere, capo garage .	89.500	81.500	73.000	67.000
B — Turnante portineria, conduttore di stazione con conoscenza di lingue, telefonista al centralino telefonico autonomo con meno di 150 derivazioni in alberghi di prima categoria e inferiori, primo cameriere ai corrieri, postino con conoscenza di lingue, cuoco famiglia, addetto alle caldaie patentato assunto e utilizzato come tale, addetto al condizionamento, elettricista, falegname, muratore, idraulico, meccanico, aggiustatore, lucidatore, decoratore, tappezziere	86.000	78.000	70.500	65.500
5. — Seconda governante, guardarobiera, capo stiratrice, stiratrice unica . .	74.000	68.500	63.000	58.000
6. *A* — Commis ai piani, demi chef sala e piani, facchino piani, primo commis cucina, facchino cucina, argentiere, officiere, cassaroliere, lavapiatti, conduttore, aiuto portineria, cameriere ai corrieri, secondo cantiniere, secondo caffettiere, secondo dispensiere, postino, autista, facchino con mansioni di portiere, guardia di notte, lavandaio, addetto alle caldaie, addetto al montavivande, giardiniere, garagista . .	79.000	74.000	69.000	63.000
— Cameriera ai piani, rammendatrice, cucitrice, stiratrice . . .	66.500	61.500	57.500	54.000
C — Ascensorista, commissioniere, commis di bar, commis corrieri, commis sala, vetturiere, telefonista alle cabine, vestiarista, aiuti reparti speciali, aiuti operaio, secondo commis cucina, uomo di fatica, aiuto facchino, piani, garzoni di cucina	76.000	71.500	68.000	61.500
D — Donna del guardaroba, aiuto cameriere ai piani, donna del personale e tutto fare	65.500	60.500	56.000	51.500
7. — Personale inferiore ai 18 anni	51.000	46.500	42.500	41.000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(6957)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.

Nomina di componenti il Collegio sindacale dell'Istituto Mobiliare Italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del Collegio sindacale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e determina il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 31 del vigente statuto dell'Istituto predetto;

Considerato che, in seguito alla decadenza dalla carica, per compiuto periodo di nomina, del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo occorre provvedere alla sua ricostituzione per gli esercizi 1967-68, 1968-69 e 1969-70;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma, i signori:

dott. Innocenzo Zitelli, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Raffaele Cusmai, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

dott. Giuseppe Sapienza, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono nominati sindaci supplenti dell'Istituto medesimo i signori:

dott. Felice Ruggiero e dott. Domenico Pessolano, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969-70.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: COLOMBO

(7072)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1967.

Autorizzazione all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) ad avvalersi degli Enti di sviluppo nelle circoscrizioni di competenza per i compiti previsti dal decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il Regolamento della Comunità Economica Europea del 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il Regolamento della Comunità Economica Europea 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il Regolamento della Comunità Economica Europea 13 giugno 1967, n. 135, relativo all'aiuto per il grano duro;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, con il quale è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di provvedere a corrispondere per il grano duro nazionale, prodotto nell'anno 1967, una integrazione di prezzo di L. 2172,50 il quintale;

Ritenuta la necessità di avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui innanzi anche degli Enti di sviluppo;

Decreta:

Per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 6, primo comma, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, l'A.I.M.A. è autorizzata ad avvalersi dei sotto elencati Enti di sviluppo per le circoscrizioni appresso indicate:

Ente di sviluppo in Toscana e Lazio per le provincie di Livorno, Pisa, Siena, Grosseto, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone;

Ente di sviluppo in Campania per le provincie di Caserta, Benevento, Salerno;

Opera nazionale combattenti per la provincia di Latina;

Ente per l'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania per la provincia di Avellino;

Ente di sviluppo in Abruzzi per la provincia di Chieti;

Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise per le provincie di Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Potenza, Matera, Campobasso;

Ente di sviluppo in Calabria per le provincie di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;

Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia per le provincie di Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa;

Ente di sviluppo in Sardegna per le provincie di Sassari, Nuoro, Cagliari.

Roma, addì 4 luglio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(7381)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1967.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1967, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° maggio 1967 al 31 dicembre 1967 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di luglio 1967 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 luglio 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1967
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 275

(7443)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 giugno 1967:

Musto Francesco, notaio residente nel comune di Teano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Casal di Principe, stesso distretto;

Laurino Sebastiano, notaio residente nel comune di Zafferana Etnea, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1967:

Ferraro Ada, notaio residente nel comune di Galluccio, distretto notarile di Cassino, è trasferito, di ufficio, nel comune di Alvito, stesso distretto;

Aquilecchia Bianca Maria, notaio residente nel comune di Introdacqua, distretto notarile di Sulmona, è trasferito, d'ufficio, nel comune di Raiano, stesso distretto.

(7410)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 202, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Renato Italia avverso la decisione n. 23294 del 4 settembre 1961, adottata dalla Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Caserta in materia di incarichi e supplenze di insegnamento.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n 47 Pubblica istruzione, foglio n. 204, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Anna Maria Coniglio avverso la decisione in data 28 febbraio 1963, con la quale il Provveditore agli studi di Palermo respingeva un precedente ricorso dell'interessata avverso la revoca della supplenza temporanea di dattilografia, già conferitale presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « F. Parlatore » di Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1967, registro n. 41 Pubblica istruzione, foglio n. 1, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 6 maggio 1964 dalla prof.ssa La Palombara Marino Rosa avverso il provvedimento n. 11209 in data 23 dicembre 1963 dal Provveditore agli studi di Chieti quale presidente della Commissione dei ricorsi che respingeva il gravame proposto dall'interessata per la mancata inclusione nella graduatoria degli abilitati aspiranti all'insegnamento dal francese nelle scuole secondarie di 2° grado.

(6969)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Cerreto Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.670.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7247)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Fragneto Monforte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.256.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7248)

Autorizzazione al comune di Osiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Osiglia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.035.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7249)

Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Nasino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.113.023, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7250)

Autorizzazione al comune di Suelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Suelli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7251)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Villanovaforru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7252)

Autorizzazione al comune di Duronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Duronia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.387.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7253)

Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Zerfaliu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7254)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.418.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7255)

Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Corigliano d'Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.422.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7256)

Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Zollino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.999.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7257)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.872.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7258)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Africo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.832.968, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7259)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.161.691, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7260)

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Giffone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.584.176, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7261)

Autorizzazione al comune di Rocca Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Rocca Santa Maria (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.472.343, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7262)

Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Cortino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.147.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7263)

Autorizzazione al comune di Controguerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Controguerra (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.314.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7264)

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Sinopoli (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.596.928, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7265)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.554.476, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7266)

Autorizzazione al comune di Arbus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Arbus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7267

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1967, il comune di Monterado (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.561.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7268)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1967

1 Dollaro USA	624,335
1 Dollaro canadese	578,225
1 Franco svizzero	144,38
1 Corona danese	90,085
1 Corona norvegese	87,327
1 Corona svedese	121,21
1 Fiorino olandese	173,312
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,292
1 Lira sterlina	1740,95
1 Marco germanico	156,185
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,41

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 giugno 1967 è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca), composto dei signori:

di Pinto dott.ssa Carmela nata Pistarà, presidente;
Casini dott. Andrea, membro;
Ancilli dott. Augusto, membro.

(7103)

Proroga della gestione commissariale della Cooperativa agricola « Cerere », con sede in Fragneto l'Abate (Benevento).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1967, la gestione commissariale della Società cooperativa agricola « Cerere », con sede in Fragneto l'Abate (Benevento) è stata prorogata fino al 30 settembre 1967.

(6890)

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio regionale di cooperative di produzione e lavoro « Trinacria », con sede in Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 7, foglio n. 143, il rag. Lucio Stile è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio regionale di cooperative di produzione e lavoro « Trinacria », con sede in Palermo, in sostituzione del dott. Giovanni Di Stefano, che ha rinunciato all'incarico.

(7102)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Deviazione e copertura di un tratto del rio Rossano in comune di La Spezia

Con decreto presidenziale 7 marzo 1967, n. 1558 (registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1967 al registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 84) è stata approvata in sanatoria la deviazione e copertura del rio Rossano da via XXIV Maggio a viale Italia in comune di La Spezia.

(6966)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento del X Premio Bergamo - Concorso internazionale del film d'arte e sull'arte

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, con nota del 29 maggio 1967, n. 4949, ha comunicato che il X Premio Bergamo Concorso internazionale del film d'arte e sull'arte, avrà luogo in Bergamo dal 9 al 17 settembre 1967, anzichè dal 10 al 18 settembre 1967, come precedentemente programmato.

(6887)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 745 AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pastore Virginio, con sede in Valenza (Alessandria), via Brescia n. 9, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 745 AL », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(6888)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il sig. Orazio Di Memmo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonefro (Campobasso);

2) il sig. Gennaro Gallo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone nel Sannio (Campobasso);

3) il sig. Alessandro Mucci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pollustri (Chieti);

4) il sig. Matteo Cristinziano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Biccari (Foggia);

5) il prof. Giacomo De Flumeri è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio de' Sauri (Foggia);

6) il sig. Lorenzo Stigliani è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia);

7) l'avv. Matteo Renzulli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte Sant'Angelo (Foggia);

8) il sig. Michele Di Conza è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orta Nova (Foggia);

9) il dott. Michele Di Lembo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Severo (Foggia);

10) il sig. Pasquale Giorgio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Melfi (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1967

Il Governatore: CARLI

(7367)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a sessantacinque posti di terzo cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessantacinque posti di terzo cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria.

I posti messi a concorso sono come appresso riservati: per la specializzazione contabile 40, per la specializzazione di assistenza amministrativa e di segreteria 10, per la specializzazione di assistenza sociale 10, per la specializzazione di interpretariato e traduzione 5.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciottò anni e non superiore ai trentadue salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) diploma di istituto tecnico commerciale, o di Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, o di Istituto tecnico per il turismo, o diploma di maturità classica o scientifica, o diploma riconosciuto quale titolo di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da scuole o licei linguistici.

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guera di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonché dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonché per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di Università o di Istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3 del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purché complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la specializzazione fra quelle indicate all'art. 1, cui intende concorrere e, se si tratta della specializzazione di interpretariato e traduzione, la lingua prescelta fra la tedesca, la russa e l'araba;

10) la lingua, fra quelle indicate al n. 2 dell'art. 5, in cui intende svolgere la prova obbligatoria;

11) se e quali prove facoltative fra quelle indicate all'art. 7 intenda sostenere.

L'aspirante deve altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonché l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da Lit. 400, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica nei riguardi dei vincitori del concorso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, né di quelle incomplete.

Art. 5.

Gli esami per il concorso di ammissione alla carriera del personale di cancelleria del Ministero degli affari Esteri consistono in tre prove scritte ed una orale:

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

per tutti:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese a scelta del candidato;

nonchè:

— *per la specializzazione contabile*:

3-*a*) elementi di contabilità di Stato e di Ragioneria Generale;

— *per la specializzazione di assistenza amministrativa e di segreteria*:

3-*b*) elementi di diritto pubblico e privato attinenti alle funzioni consolari;

— *per la specializzazione di assistenza sociale*:

3-*c*) elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale;

— *per la specializzazione di interpretariato e traduzione*:

3-*d*) traduzione senza vocabolario dall'italiano in tedesco, in russo o in arabo.

L'esame orale verte, oltre che sulle materia che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) nozioni di storia moderna e contemporanea;

b) nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale;

c) nozioni di geografia e politica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa di cui al successivo art. 7 consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua; l'esame orale nella lingua prescelta per la prova di specializzazione di cui al n. 3-*d*) dell'art. 5 può comprendere anche una prova di interpretazione consecutiva.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta, consistente in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario, od orale oppure ad entrambe in quella delle due lingue indicate all'art. 5, n. 2), che non è stata scelta per la prova obbligatoria.

Può chiedere altresì di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia o di stenografia o ad entrambe.

Per ciascuna prova scritta, orale e pratica, il candidato può conseguire un massimo di 2 punti purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti. Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alle prove orali.

Il punteggio conseguito nella prova orale e nelle prove pratiche si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri almeno cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 ed è composta di un Ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di Ambasciata, che la presiede, di due Funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato e di tre professori di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un Funzionario di grado non inferiore a terzo segretario di Legazione.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle in lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal Sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova che essi devono sostenere. Della data di inzio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto della prova o delle prove scritte successive dandone comunicazione ai candidati. Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La Commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono le prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o di preferenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra, e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del Prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 400;

o) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato devono produrre un certificato in carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da Lit. 400 rilasciata dalla competente autorità.

I titoli di precedenza o di preferenza operano nell'ambito di ciascun gruppo di posti riservati di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza e di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato su carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da Lit. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione alle riserve di posti di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, terzi cancellieri in prova nella carriera del personale di Cancelleria per prestare il servizio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1967

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1967
Registro n. 258, *foglio n.* 125

PROGRAMMA DI ESAME

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

1. La funzione amministrativa. Il concetto di pubblica Amministrazione. Amministrazione diretta e indiretta. Organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici.
2. I principi della competenza e della gerarchia. Le persone preposte agli uffici amministrativi. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.
3. L'amministrazione diretta centrale. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, l'Avvocatura generale dello Stato, la Corte dei conti.
4. Il concetto dei beni pubblici in generale. I beni demaniali. I beni patrimoniali.
5. Gli atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi.
6. La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ricorsi giurisdizionali.

ELEMENTI DI CONTABILITÀ DI STATO

1. Patrimonio dello Stato.
2. Contratti.
3. Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.
4. Rendiconto generale. Conto consuntivo, competenza e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
5. Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.
6. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Rendiconti amministrativi.
7. Compiti delle Ragionerie centrali e della Corte dei conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.
8. Responsabilità dei pubblici funzionari.

ELEMENTI DI RAGIONERIA GENERALE

ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO ATTINENTI ALLE FUNZIONI CONSOLARI

1. Cittadinanza. Leggi fondamentali sulla cittadinanza.
2. Cenni sull'ordinamento dello Stato civile. Anagrafi.
3. Il passaporto e la sua regolamentazione.
4. Cenni sull'assistenza giudiziaria internazionale. Notificazioni. Rogatorie. Estradizioni.
5. Nozioni sui principali istituti di giurisdizione volontaria.
6. Proprietà ed esercizio delle navi ed aeromobili. Autorità marittime e loro funzioni.
7. Ordinamento degli Uffici consolari. Fonti del diritto consolare.
8. Le funzioni degli Uffici consolari nelle materie di cui ai punti da 1 a 6.
9. Le funzioni di assistenza degli Uffici consolari.
10. Funzioni notarili. Funzioni in materia di successione. Registro consolare.
11. Funzioni amministrative degli Uffici consolari (certificazioni, leva, funzioni elettorali, ecc).

ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SOCIALE ED ASSISTENZIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE NORME SULL'EMIGRAZIONE ED AL SERVIZIO CONSOLARE, E DI TEORIA E PRATICA DEL SERVIZIO SOCIALE

1. Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale (concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza). Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale (soggetti, oggetto, contenuto). Gli eventi coperti dall'assicurazione sociale (malattia, infortunio, malattia professionale, tubercolosi, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, disoccupazione). Perfezionamento professionale. Riqualificazione. La sicurezza sociale (concetti fondamentali). Le principali fonti internazionali della legislazione sociale. (Convenzioni O.I.L., regolamenti C.E.E., ecc.). Problemi generali dell'emigrazione. La tutela dell'emigrante. Le prestazioni ed i servizi consolari a favore dei cittadini all'estero.
2. Principi etici e scientifici del servizio sociale. Metodologia generale del servizio sociale (studio e raccolta dei dati; diagnosi; intervento con particolare riguardo alle tecniche del colloquio e della discussione). Le attività professionali specifiche (servizio sociale individuale; servizio sociale di gruppo; servizio sociale di comunità). Il rapporto professionale (vari tipi e livelli di rapporto; uso che l'assistente sociale può farne; lavoro in équipe). Piano di trattamento di un caso sociale di emigrazione.

NOZIONI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

Cenni sui principali avvenimenti storici dal Congresso di Vienna (1815) ad oggi, con particolare riferimento all'Italia.

NOZIONI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE ED INTERNAZIONALE

1. Diritto oggettivo e diritti soggettivi. Diritti e interessi. Diritto pubblico e privato.
2. Fonti del diritto. Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti. Consuetudine e codificazione. Interpretazione e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.
3. Soggetti di diritto: persone fisiche e giuridiche. Rappresentanza.
4. Fatti ed atti giuridici. Il negozio giuridico: requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali. Vizi del negozio giuridico. Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.
5. Diritti reali. Proprietà, possesso.
6. Cenni generali del diritto di famiglia. Il matrimonio: diritti e doveri dei coniugi. La patria potestà, l'adozione, l'affiliazione.
7. Successione legittima e testamentaria.
8. Le obbligazioni: il contratto. L'impresa in generale e l'impresa commerciale. La società in generale. La società per azioni, in nome collettivo, in accomandita, in accomandita per azioni.
9. Titoli di credito: cambiale, assegno bancario e assegno circolare.
10. Lo Stato e le sue varie forme. Nozione di Costituzione. Organi dello Stato. La Costituzione della Repubblica Italiana; Presidente della Repubblica; Parlamento; Governo. Corte Costituzionale. Magistratura e Consiglio Superiore per la Magistratura.
11. Cenni sulla struttura della comunità internazionale e sui rapporti tra l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti degli Stati.
12. Cenni sulle fonti del diritto internazionale.
13. I soggetti di diritto internazionale. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali.
14. Immunità e privilegi diplomatici;
15. Cenni sulle notificazioni e sugli atti istruttori all'estero.

NOZIONI DI GEOGRAFIA FISICA E POLITICA

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti. Principali prodotti agricoli ed industriali. Confini, popolazioni, religioni dei principali Paesi.

PROVE FACOLTATIVE:

Dattilografia

Saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo stabilito. Non è permesso il cambiamento del foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni devono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Stenografia

La prova facoltativa di stenografia consisterà in un dettato di 5 minuti ad una velocità di 70 parole al minuto. I candidati disporranno successivamente di 40 minuti per tradurre in chiaro e battere a macchina il testo stenografato.

(7217)

Riconoscimento del diploma di abilitazione magistrale quale titolo di studio idoneo per l'ammissione al concorso a sessantacinque posti di terzo cancelliere in prova bandito con decreto ministeriale del 20 aprile 1967.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1967, n. 759, con il quale viene bandito un concorso per esami a sessantacinque posti di terzo cancellerie in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria;

Visto che, per sopraggiunte considerazioni di ordine tecnico, si è pervenuti nella determinazione di ritenere valido, ai fini dell'ammissione al suddetto concorso, anche il diploma di abilitazione magistrale;

Considerato che tale titolo di studio non figura fra quelli descritti al punto 3) dell'art. 2 del decreto ministeriale 759 citato;

Decreta:

Il diploma di abilitazione magistrale viene ritenuto titolo di studio valido per l'ammissione al concorso a sessantacinque posti di terzo cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria, di cui al decreto ministeriale 759 citato nelle premesse.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1967
Registro n. 258, *foglio n.* 357

(7218)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere della Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quarantacinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado (diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore);

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del precedente numero 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggiore limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre 5 anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone, residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966 n. 851;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

d) degli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro;

e) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, *entro il termine perentorio di quaranta giorni*, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture, dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) Prove scritte:

1) Componimento d'italiano, su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

2) Nozioni elementari sulla Costituzione della Repubblica Italiana.

B) Prova pratica di dattilografia.

La prova pratica di dattilografia consiste:

a) in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla Commissione giudicatrice. Durata del saggio: sessanta minuti. I candidati, che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

b) nella scrittura a mano sotto dettatura di un brano di lunghezza corrispondente a circa 3000 battute dattiloscritte (compresi gli spazi bianchi) e nella successiva trascrizione a macchina del manoscritto in non oltre 15 minuti.

C) Prova orale:

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive;

3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

Le prove scritte e la prova pratica di dattilografia avranno luogo nelle seguenti sedi: Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari.

Il diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia, con l'indicazione delle aule in cui si svolgeranno, sarà

comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte e la prova pratica di dattilografia dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno.

A detta prova sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 10.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) mutilato od invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

7) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

9) vedova ed orfano di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

10) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio; decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'Amministrazione di appartenenza dell'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

15) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

17) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal Prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

18) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

19) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da qualli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari

categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i candidati invalidi sul lavoro alla visita di controllo di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'Amministrazione si riserva, infine, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dellart. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle Amministrazioni dello Stato.

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quello dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 16.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati dattilografi aggiunti in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, con il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	59.097
indennità integrativa speciale	»	17.991
Totale netto mensile . . .	L.	77.088

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione, per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il funzionario dirigente il Servizio 3° della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1967

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1967
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 350

(7219)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi per esami per la nomina a consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva: a due posti, riservati a laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria navale e aeronautica); ad un posto riservato a laureati in chimica industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 10 marzo 1967 con la quale il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione, tra gli altri, di due concorsi per esami alla qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione stessa, di cui uno a due posti riservato a laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria navale e aeronautica) e l'altro ad un posto riservato a laureati in chimica industriale, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni;

Atteso, altresì, che il Consiglio predetto ha determinato, nella medesima seduta, i programmi di esame relativi ai concorsi suindicati:

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami alla qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato:

a) a due posti, riservato a laureati in ingegneria;

b) ad un posto, riservato a laureati in chimica industriale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del titolo di studio sottoindicato, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale:

diploma di laurea in ingegneria (con esclusione delle lauree in ingegneria navale e aeronautica), per partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1;

diploma di laurea in chimica industriale, per partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvi i casi di elevazione di cui all'articolo seguente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. Le esclusioni dai conocrsi, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ovvero alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, in condizioni particolarmente rischiose.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per gli Alto-atesini e le persone residenti, da data anteriore al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 364;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente di rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente di rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, numero 1306) e per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni

a) per gli ex combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi ed i rimpatriati di cui al precedente art. 3, n. 2), lettera *e*), che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 9, e successive modificazioni e integrazioni);

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di sercizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 4.

Domande di ammissione ai concorsi

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo scaduto il termine suddetto, ancorchè risultino spedite entro il termine stesso.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso;

il concorso, tra quelli indicati nell'art. 1, al quale intendono partecipare;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, precisando l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

la loro posizione nei riguadri degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

la lingua o le lingue estere (francese, inglese, tedesco) in cui intendano sostenere la prova facoltativa;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amminsitrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 5.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli; redatti nella forma prescritta dall'articolo seguente.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori ed agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui al precedente art. 2, lettera *b*), gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 5 e 7, a quanto segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta da bollo, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate, i prigionieri dei tedeschi o dei giapponesi, i militari e militarizzati già addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine ovvero di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni di prigionia, provviste delle prescritte marche da bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gen-

naio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quelle di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Gli ex sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito potranno altresì documentare la loro qualità di combattente o di internato o di prigioniero, ai sensi della circolare n. 1615 del 5 ottobre 1964 del Ministero della difesa-Esercito, mediante il duplicato del foglio matricolare (modelli 104 e 106) rilasciato dal competente distretto militare ovvero mediante copia notarile o fotocopia del duplicato stesso convalidata dall'Amministrazione pubblica o locale (Comuni, Stazioni dei carabinieri, ecc.), nella osservanza della legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati Alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, presenteranno una dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'autorità competente, da cui risulti espressamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte ed indicate nel precedente art. 3, n. 2), lettera *d*);

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi Alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido a fini dell'iscrizione nel ruolo provinciale dell'Opera stessa;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948).

In luogo del decreto o del mod. 69-*ter* di cui sopra, gli interessati potranno produrre una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dal competene Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido per servizio ai fini della iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal quale risulti il numero di iscrizione nel ruolo formato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti Alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288, ovvero mediante un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

b) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dalla Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

d) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) profughi e rimpatriati:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

I profughi e rimpatriati disoccupati dovranno inoltre produrre un certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 5.

In luogo delle anzidette attestazioni, i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il Trattato di pace e dalla zona B del Territorio di Trieste, potranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5, attestante sia il riconoscimento della qualifica di profugo dai territori suddetti, sia lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qalifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti delle Amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 5, rilasciato in carta bollata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimeno o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita:

tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'art. 6, salvo il caso che l'abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo d'età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

D) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

E) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto;

F) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento

sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'Ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3), della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo;

H) documento militare (per i candidati di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente, salvo il caso che il foglio matricolare sia stato già presentato per gli effetti di cui al precedente art. 5.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsias[i] motivo non abbiano ancora prestato o non debbano presta[re] servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *D*) e *E*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina;

2) titolo di studio di cui al citato art. 7, lettera *A*);

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, di cui allo stesso art. 7, lettera *B*);

4) certificato medico di cui allo stesso art. 7, lettera *G*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di [cu]stodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in [cart]a bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 7, lettera *A*);

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di cui allo stesso art. 7, lettera *B*);

3) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 7, lettera *C*);

4) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 7, lettera *F*);

5) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 7, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 5 e 7, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 10.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale (o tessera ferroviaria di nuovo tipo), se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.

Prove di esame e formazione delle graduatorie

Gli esami consteranno, per ciascun concorso, di tre prove scritte ed una orale obbligatorie e di una prova facoltativa di lingue estere, come dai programmi allegati *A* e *B* al presente decreto.

In particolare gli esami scritti obbligatori del concorso riservato a laureati in ingegneria consisteranno:

in una prova, comune a tutti i candidati, su un argomento di Scienza delle costruzioni di cui alla parte prima del programma allegato *A*;

in una prova, pure comune a tutti i candidati, su un argomento di Fisica tecnica ed elettrotecnica di cui alla parte seconda del programma suddetto;

in una prova su un argomento di ingegneria civile ed industriale di cui alla lettera *A*) o *B*) o *C*) della parte terza del programma, a scelta del candidato, e ciò a prescindere dalla specializzazione di laurea posseduta. A tal fine le tre buste da sorteggiare ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, conterranno, ciascuna, tre temi, di cui uno vertente sulle materie indicate nella lettera *A*), uno su quelle indicate nella lettera *B*) ed uno sulle materie di cui alla lettera *C*).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale, nonchè di 1/30 del punto riportato nelle prove facoltative di lingua estera, classificate con almeno sei decimi.

La Commissione esaminatrice di ciascun concorso formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie e gravami

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.435.900 di cui alla tabella *B*, lettera *a*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nonchè dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 17 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori dei concorsi, che rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e siano provvisti di stipendio d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori dei concorsi, che provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato, conserveranno, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio di cui sopra.

A coloro, tra i vincitori dei concorsi, che provengano dal personale salariato di ruolo dello Stato e siano in godimento di paga, ragguagliata ad anno, d'importo superiore allo stipendio spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito l'assegno personale, non utile a pensione, previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, da riassorbirsi nei successivi aumenti, pari alla differenza tra tale paga ed il nuovo trattamento di stipendio.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 15.

Nomina delle Commissioni esaminatrici e diari delle prove di esame

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissati i diari delle relative prove scritte.

Dei predetti diari sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* anzidetta.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1967
Registro n. 3, *foglio n.* 354.

ALLEGATO *A*

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva.

(Titolo di studio: laurea in ingegneria, con esclusione delle lauree in ingegneria navale e aeronautica).

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

PARTE PRIMA

Scienza delle costruzioni (comune a tutti i candidati).

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazioni nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti.

PARTE SECONDA

Fisica tecnica ed elettrotecnica (comune a tutti i candidati).

a) Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi - Fotometria - Lampade - Cenni sulla tecnica della illuminazione - Misura della temperatura - Trasmissione del calore per conduttività interna, per irraggiamento e per convezione - Trasformazioni invertibili e non invertibili - Principi della termodinamica e metodi generali per la loro applicazione - Cambiamenti di stato - Gas - Vapori - Cenni sul moto dei fluidi - Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche - Cenni di acustica applicata.

b) Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata in regime permanente - Calcolo simbolico - Sistemi polifasi - Il campo magnetico rotante - Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche - Schema generale di un impianto di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle linee di distribuzione.

PARTE TERZA

Ingegneria civile ed industriale (lettera *A*, o *B*, o *C*, a scelta del candidato).

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) - Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico - Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre - Muri di sostegno - Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture - Tecnica delle fondazioni per l'edilizia - Dinamica elastica - Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizioni di regime ed in periodo variabile - Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate - Isolamento termico e schermatura dell'irraggiamento solare - Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici - Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica Idrostatica: spinte idrostatiche su superfici, equilibrio dei corpi immersi o galleggianti Liquidi perfetti, viscosi, reali - Moto uniforme per le correnti in pressione - Problemi applicativi delle reti di condotte - Moto permanente per le correnti a superficie libera - Profili di rigurgito - Movimento dell'acqua nei mezzi permeabili - Foronomia: Luci a battente ed a stramazzo - Spinte di getti su superfici fisse o mobili - Moto vario elastico nelle correnti in pressione - Idrometria - Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature - Canali industriali - Dighe di sbarramento - Traverse - Opere di presa - Opere di trasporto - Pozzi piezometrici - Condotte forzate Canali di scarico.

B) Cinematica applicata alle macchine: *coppie cinematiche* e meccanismi - Sistemi articolati in generale - Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolari - Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali e torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo - Calcolo del volano - Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido - Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori - Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori Macchine a vapore: motrici alternative a turbine Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto di materiali negli stabilimenti - Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

C) Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità, di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazioni Principi generali dei calcolatori elettronici - analogici e numerici.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più lingue (francese, inglese, tedesco) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie (con la limitazione, per quanto riguarda la parte terza delle prove stesse, agli argomenti di cui alla lettera *A*, o *B*, o *C* sui quali il candidato ha svolto la prova scritta), nonchè sulle seguenti altre materie:

1) istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, della azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta);

2) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva.

(Titolo di studio: laurea in chimica industriale).

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

PARTE PRIMA

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

PARTE SECONDA

Analisi chimica quantitativa comprendente almeno due determinazioni, e relazione scritta sui risultati ottenuti.

PARTE TERZA

Svolgimento scritto di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica:

a) *ghiaccio e industria frigorifera;*

b) industria degli acidi solforico, cloridrico e nitrico;

c) industria del cloro, iodio e bromo e dei loro principali sali;

d) industria dell'ammoniaca e dei sali ammonici;

e) industria del cloruro sodico dalle acque marine, dai giacimenti salini e dalle acque terrestri salate;

f) industria dei sali potassici e magnesiaci dai giacimenti salini naturali e dalle acque madri del sale marino;

g) industria elettrolitica della soda caustica, del cloro, degli ipocloriti, clorati e perclorati;

h) industria del carbonato sodico;

i) tecnica industriale della concentrazione di soluzioni saline;

l) idrocarburi, grassi e idrati di carbonio - industrie relative, solventi organici;

m) basi organiche e loro estrazione industriale;

n) combustibili gassosi, liquidi e solidi.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie e sarà integrata con domande sulle seguenti altre:

a) concetti e principi fondamentali sulla materia e sull'energia e leggi fondamentali della chimica moderna;

b) *leggi fisico-chimiche - principi di termodinamica e di* termochimica - equilibri chimici e cinetica chimica - stato gassoso, liquido e solido;

c) soluzioni - soluzioni diluite - pressione osmotica - dissociazione elettrolitica e idrolitica - colloidi e soluzioni colloidali;

d) sistemi omogenei ed eterogenei - equilibri eterogenei, fasi e componenti - variabilità di un sistema - regola delle fasi;

e) equilibrio tra fasi solide e liquide - sistemi di solubilità;

f) elettrochimica - teorie e leggi;

g) istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e della abilitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta);

h) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi, in carta da bollo:

Alla Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Piazza Mastai n. 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . . . .) il . . e residente dal (1) . . in . . . . . (provincia di . .), via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva, riservato a laureati in (2) .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè .

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (4) . ., di non aver riportato condanne penali (5), di essere in possesso del diploma di laurea in (6) . ., conseguito presso l'Università di . . . in data . ., nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (7) .
(8) .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua

Dichiara, infine, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . . lì . . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra: .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(9) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Indicare la categoria di laureati alla quale è riservato il concorso.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Indicare il titolo di studio posseduto. I laureati in ingegneria dovranno altresì precisare la specializzazione posseduta.

(7) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare: di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . di . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(8) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(6098)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2363 del 10 luglio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1965;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni delle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Maglioni dott. Manlio, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Ferrara;

Fierro dott. Achille, ispettore generale medico in servizio presso il Ministero della sanità;

Pansini prof. Raffaele, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Ferrara;

Ruffo prof. Antonio, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica della Università di Ferrara;

Conti dott. Massimo, medico condotto titolare della 2ª condotta del comune di Codigoro.

Segretario:

Martino dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ferrara, addì 17 giugno 1967

Il medico provinciale: SCANDURA

(6972)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2363 del 10 luglio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1965;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Borelli dott. Michele, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Ferrara;

Cocchini dott. Claudio, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità;

Tortora prof. Mario, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Ferrara;

Calcolari dott. Guido, primario reparto ostetrico dell'Ospedale di Bondeno;

Bruni signorina Wanda, ostetrica condotta del comune di Mesola.

Segretario:

Martino dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ferrara, addì 17 giugno 1967

Il medico provinciale: SCANDURA

(6974)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2711 del 20 aprile 1966, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'Ordine dei medici e del comune di Mascali;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

De Marco dott. Giuseppe, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Romeo dott Elio, direttore di sezione della prefettura di Catania;

Signorelli prof. Saverio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Catania;

Cefalù prof. Mariano. direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Catania;

Leonardi dott. Giuseppe, ufficiale sanitario titolare del comune di Acireale.

Segretario:

Miraglia dott. Umberto, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno in servizio presso quest'Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Catania e del Comune interessato.

Catania, addì 21 giugno 1967

Il medico provinciale: SCUDERI

(6975)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto che il dott. Lucio Pedaci, dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Rotzo, con decreto n. 3039 in data 3 aprile 1967, ha rinunciato alla nomina;

Visto il proprio decreto n. 2790 del 23 marzo 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza bandito con decreto n. 4171 in data 5 maggio 1966;

Visto l'ordine delle preferenze espresse dai candidati;

Vista la rinuncia del dott. Tarcisio Zaccaria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Letiziano Segalla è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Rotzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 8 giugno 1967

Il medico provinciale: CAROLA

(6778)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.